



COMUNE DI BORGIO VEREZZI
Provincia di Savona

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 43 del Registro delle Deliberazioni

Data 22/12/2018

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 D.LGS. 19.8.2016 N. 175 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

L'anno DUEMILADICIOTTO, addì VENTIDUE del mese di DICEMBRE alle ore 08:30 nella Sede Comunale in Via Municipio n. 17, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Straordinaria** in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:

| | | PR | AS |
|--------------------|-------------|----------|----------|
| DACQUINO RENATO | SINDACO | X | |
| MARMETTO BRUNELLA | Vicesindaco | X | |
| FERRO PIER LUIGI | Consigliere | X | |
| COSTA ANDREA | “ | X | |
| BERRO AHMAD | “ | X | |
| PERATA MARA | “ | | X |
| PIZZONIA MADDALENA | “ | | X |
| SIRONI LUIGI | “ | X | |
| GALLETTO LUCIANO | “ | X | |
| LOCATELLI RENZO | “ | X | |
| GAROFALO SONIA | | X | |
| | | 9 | 2 |

Partecipa in qualità di Segretario Comunale la Dott.ssa OLIO Fiorenza.

Il Sig. R. DACQUINO, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno, che viene assunta in conformità allo schema nel testo di seguito formulato e su cui sono stati rilasciati i pareri e/o attestazioni previsti dall'art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, in allegato al presente atto.

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 D.LGS. 19.8.2016 N. 175 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione introduttiva del Sindaco Renato Dacquino;

PRESO ATTO del D.Lgs. 19 Agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, Legge 7 Agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 Giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato come "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c. 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in Società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in Società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - "a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra Amministrazioni Pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del Decreto Legislativo n. 50/2016;*
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del Decreto Leg.vo n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;*
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'Ente o agli Enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di Enti senza scopo di lucro e di Amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), del Decreto Leg.vo n. 50/2016";*
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in Società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";*

DATO ATTO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., questo Comune, con deliberazione C.C. n. 36 del 30.9.2017, esecutiva, ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 Settembre 2016, disponendo di mantenere senza interventi di razionalizzazione le seguenti partecipazioni dirette:

- "T.P.L. Linea S.r.l.": quota di partecipazione Ente 0,573%;
- "Servizi Ambientali S.p.A.": quota di partecipazione Ente 0,24%;
- "ATA S.p.A.": quota di partecipazione Ente 0,50%;

ed indirette:

- "Ponente Acque S.c.p.a.": quota di partecipazione indiretta Ente 0,18% (per il tramite di "Servizi Ambientali S.p.A." che ne detiene il 75,11%);

RILEVATO che, una volta operata tale ricognizione straordinaria, le Pubbliche Amministrazioni hanno l'obbligo – ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P., di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

VISTE le linee guida del MEF Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti per la redazione del provvedimento di revisione ordinaria delle partecipate detenute alla data del 31.12.2017, da adottare entro il 31.12.2018;

PRESO ATTO che tali linee guida contengono, altresì, chiarimenti concernenti i dati da comunicare per il censimento annuale delle partecipazioni di cui all'art. 17 del D.L. 24.6.2014 n. 90 nonché ulteriori specifiche relative all'attuazione dei piani di revisione straordinaria di cui all'art. 24 del T.U.S.P.;

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 86 del 11.8.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata effettuata la ricognizione degli organismi Enti e Società controllate e partecipate costituenti il "Gruppo amministrazione pubblica" ai fini dell'individuazione dell'area di consolidamento per la predisposizione del Bilancio consolidato al 31.12.2017, approvato con successiva deliberazione consiliare n. 25 del 12.10.2018, esecutiva;

TENUTO CONTO che, ai sensi del punto 2 del citato art. 20, i piani di razionalizzazione, corredati da apposita relazione tecnica, sono adottati ove, in sede di analisi dell'assetto complessivo delle Società in cui si detengono partecipazioni dirette od indirette, le Amministrazioni Pubbliche rilevano:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4;
- b) Società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in Società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre Società partecipate o da Enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in Società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore ad un milione di Euro (ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinques, del T.U.S.P. detta soglia è ridotta a cinquecentomila Euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31.12.2019).
- e) partecipazioni in Società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di Società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in Società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima Società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in Società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite ed autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

RILEVATO che le Società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D. Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli Enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D. Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle Società;

EVIDENZIATO, per quanto concerne la Soc. "Ponente Acque S.c.p.a.", partecipata indirettamente tramite la Soc. "Servizi Ambientali S.p.A." di Borghetto Santo Spirito e ad oggi ancora gestore del Servizio Idrico Integrato, quanto segue:

- La Regione Liguria con la Legge Regionale 23 Settembre 2015 n. 17 ha modificato la composizione degli Ambiti Territoriali Ottimali liguri per il Servizio Idrico Integrato ed in particolare per la Provincia di Savona ha individuato 3 ambiti: A.T.O. Centro Ovest 1, A.T.O. Centro Ovest 2 e A.T.O. Centro Ovest 3, quest'ultimo comprendente 27 Comuni tra i quali il

Comune di Borgio Verezzi. I suddetti Comuni facenti parte dell'A.T.O. Centro Ovest 3, "Servizi Ambientali S.p.A." e "Servizi Comunali Associati (S.C.A.) S.r.l.", al fine di ottenere una corretta e pubblica gestione del comparto costiero di ponente hanno approvato un protocollo di intesa con l'impegno alla costituzione di una Società consortile composta dalle Società partecipate "S.C.A. S.r.l." di Alassio, "Servizi Ambientali S.p.A." di Borghetto S.S. (Società già presenti nel comparto del ponente savonese a totale partecipazione pubblica specializzate nel settore relativo al ciclo integrato delle acque) e da Comuni;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 2.12.2015, esecutiva, il Comune ha condiviso la volontà della propria partecipata "Servizi Ambientali S.p.A." alla costituzione della Società consortile "Ponente Acque S.C.P.A." tra le Soc. "Servizi Ambientali S.p.A." con sede in Borghetto S.S. e "Servizi Comunali Associati (S.C.A.)" con sede in Alassio, finalizzata alla gestione unica per il ciclo integrato delle acque dell'A.T.O. Centro Ovest 3 Savonese, con affidamento in house nel rispetto della normativa vigente;
- in data 11.12.2015 è stata costituita la Soc. consortile "PONENTE ACQUE S.C.P.A" tra le due Società sopra menzionate, finalizzata alla gestione unica del ciclo integrato delle acque dell'A.T.O. Centro Ovest 3 savonese, con affidamento in house nel rispetto della normativa vigente.
- con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 91 del 29.12.2015 è stata approvata la "Convenzione per la regolazione dei rapporti tra l'Ente di Governo d'Ambito ed il Gestore del Servizio Idrico Integrato (art. 151 del D.Lgs. n. 152/2006)";
- con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 94 del 29.12.2015 è stata decretata l'approvazione dell'affidamento del Servizio Idrico Integrato di cui all'art. 149-bis, comma 1 del D.Lgs. 152/2006, come modificato dall'art. 7 del D.Lgs. 133/2014, secondo le forme di gestione c.d. "In house providing" per l'ambito territoriale ottimale "Centro Ovest 3" di cui alla L.R. 1/2014 e s.m.i., alla Soc. "Ponente Acque S.c.p.a." di Borghetto Santo Spirito (SV);
- in data 28.1.2016 "Ponente Acque S.c.p.A." ha sottoscritto con la Provincia di Savona (Ente di Governo dell'Ambito) la Convenzione per l'affidamento del S.I.I. per l'A.T.O. Centro Ovest 3 Savonese;
- il Governo Italiano aveva promosso contro la Legge Regione Liguria n. 17 del 23.9.2015 "*Modifiche alla Legge Regionale 24 Febbraio 2014, n. 1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al Servizio Idrico Integrato ed alla gestione integrata dei rifiuti)*", in quanto alcune disposizioni riguardanti gli ambiti ottimali di affidamento del Servizio Idrico Integrato contrastano con i principi della legislazione statale in materia;
- erano stati promossi più ricorsi nanti il T.A.R. Liguria da gestori privati di servizio idrico avverso le deliberazioni del Consiglio Provinciale di Savona n. 23/2015 del 7.5.2015 recante "*Organizzazione ed affidamento del Servizio Idrico Integrato di cui al D.Lgs. 152/2006 negli ambiti territoriali ottimali di competenza*", deliberazione del Consiglio Provinciale di Savona n. 94 del 29.12.2015 recante l'affidamento del Servizio Idrico Integrato secondo la forma di gestione in house providing per l'A.T.O. Centro Ovest 3, ed avverso la deliberazione del Consiglio Provinciale di Savona n. 35 del 3.5.2016 per l'approvazione dell'aggiornamento del Piano d'ambito di cui all'art. 149 del D. Lgs. 152/2006 per l'A.T.O. Centro Ovest 3;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 173/2017 del 6 Giugno che aveva sancito l'illegittimità costituzionale delle disposizioni introdotte dalla Legge 17/2015 in relazione agli Ambiti Territoriali Ottimali (A.T.O.) nel territorio della Provincia di Savona;

VISTO che, per effetto della medesima sentenza, è ritornata in vigore la precedente disposizione che prevedeva un unico ambito territoriale costiero da Varazze a Laigueglia e relativo entroterra denominato "A.T.O. Savonese Centro ovest 1";

PRESO ATTO, conseguentemente, dell'invito della Regione Liguria al riaffidamento del S.I.I. e del parere dell'Assemblea dei Sindaci a favore dell'affidamento in house ad un soggetto aggregatore scaturente dai precedenti gestori pubblici operanti sul territorio cioè: "Consorzio per la depurazione delle acque di carico del savonese S.p.A.", "Servizi Ambientali S.p.A." e "Servizi Comunali Associati S.r.l.";

CONSIDERATO quindi che sono attualmente in corso le procedure necessarie alla costituzione di una nuova Società consortile di cui dovranno far parte le suddette Società attualmente gestrici del Servizio Idrico Integrato dell'ambito savonese che va da Varazze a Laigueglia;

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i.

DATO ATTO che a seguito affidamento al nuovo gestore del Servizio Idrico Integrato dell'A.T.O. Centro ovest 1 savonese, da parte del competente Ente Provinciale la Soc. "Ponente Acque S.p.A.", tutt'ora gestore del Servizio Idrico Integrato, verrà posta in liquidazione con decorrenza dall'effettiva operatività del nuovo gestore;

VERIFICATO che permangono i presupposti per il mantenimento delle Società in essere come evidenziati in occasione della revisione straordinaria di cui alla citata deliberazione consiliare n. 36 del 30.9.2017;

ACQUISITO Il parere favorevole del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239, e. 1, lett. b), n. 3), D. Lgs. n. 267/2000, espresso in data 13.12.2018, che si allega al presente atto sub lett. "A";

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 97 del 25.5.2016 (*"Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6.11.2012, n. 190 e del D.Lgs. 14.3.2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della Legge 7.8.2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche"*);

VISTO l'art. 42 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio dichiara l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990;

VISTI i pareri favorevoli preventivamente espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Leg. vo 18 Agosto 2000 n. 267 come modificato con D.L. n. 174/2012, allegati al presente atto;

CON voti favorevoli n.7 (sette), contrari nessuno, resi ed espressi per alzata di mano su n. 9 (nove) Consiglieri presenti e n. 7 (sette) votanti, astenuti n.2 (Sigg.ri L. GALLETTO e R. LOCATELLI),

DELIBERA

1. Di mantenere, per le motivazioni di cui in premessa e quindi senza attuare interventi di razionalizzazione, le seguenti partecipazioni dirette:
 - "T.P.L. Linea S.r.l.": quota di partecipazione Ente 0,573%;
 - "Servizi Ambientali S.p.A.": quota di partecipazione Ente 0,24%;
 - "ATA S.p.A.": quota di partecipazione Ente: 0,50%;ed indirette:
 - "Ponente Acque S.c.p.a.": quota di partecipazione indiretta Ente 0,18% (per il tramite di "Servizi Ambientali S.p.A." che ne detiene il 75,11%) fino alla messa in liquidazione (trattandosi di servizio essenziale) che avverrà contestualmente all'attivazione dell'operatività del nuovo gestore del S.I.I. dell'ambito ottimale "Centro Ovest 1" essendo stato dichiarato incostituzionale l'A.T.O. "Centro Ovest 3 savonese";
2. di trasmettere copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ed a tutte le Società partecipate;
3. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione alla struttura di monitoraggio ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P., esclusivamente attraverso l'applicativo "partecipazioni" del Portale Tesoro <https://portalesoro.mef.gov.it>;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune, Sezione "Amministrazione trasparente – Enti controllati – Società partecipate" ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON voti favorevoli n.7 (sette), contrari nessuno, resi ed espressi per alzata di mano su n. 9 (nove) Consiglieri presenti e n. 7 (sette) votanti, astenuti n.2 (Sigg.ri L. GALLETTO e R. LOCATELLI),

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i.

DELIBERA

1. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del Decreto Leg.vo 18 Agosto 2000 n. 267, stante l'urgenza di rispettare il termine del 31 Dicembre per l'assolvimento degli incombeni di cui al D.Lgs. 175/2016.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
R. DACQUINO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa OLIO Fiorenza

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno 24/12/2018 per restarvi giorni 15 consecutivi fino al 07/01/2019, come da dichiarazione del Messo.

Lì, 24/12/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa OLIO Fiorenza

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134, Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune in data odierna, non avendo riportato denunce di vizi di illegittimità diverrà esecutiva, ai sensi 3° comma art. 134 Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267, decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione.

Borgio Verezzi, 24/12/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa OLIO Fiorenza